

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Pos 10/ prot. n. 13589 19/16.11 del 22 GIU. 2016

Assessorato regionale dell'Agricoltura,  
dello Sviluppo rurale e della Pesca  
mediterranea  
- Dipartimento regionale dello sviluppo  
rurale e territoriale  
Servizio 6 – Aree Montane e Interne  
U.O. 1 - Fondo regionale per la montagna  
(Rif. nota prot. n. 4448 del 23/02/2016)

*Oggetto: Fondo regionale per la Montagna - Circolare Bando n.7899 del 17/4/2009 -  
Richiesta parere compensi professionali.*

1 - Con la nota in riferimento si rappresenta che “.. l'art. 61<sup>1</sup>, primo comma della l.r.  
n.2/2002 ha istituito il Fondo regionale per la Montagna, nel quale affluiscono le risorse di

---

<sup>1</sup> L.r. n. 2/2002 - Art. 61

Fondo regionale per la montagna.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo nazionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate...Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana



cui al comma 1 dell'articolo 2 della ... legge 97/94<sup>2</sup>”, afferenti al Fondo nazionale per la montagna.

Il secondo comma dello stesso articolo 61 affida all'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste la predisposizione di un piano annuale di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione.

Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale Siciliana.

L'individuazione degli interventi avviene attraverso l'emanazione di circolari attuative per la predisposizione dei relativi programmi di spesa.

Per l'ambito riguardante la valorizzazione, promozione e manutenzione infrastrutture enti locali, con D.D.G. 2 Dicembre 2010, n. 805, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ritenuti ammissibili.

Fra tali progetti rientra anche quello *“redatto dal Geom. Fabio Antonino, tecnico incaricato dal Comune di Alcara Li Fusi, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lvo 163/2006 e s.m.i., ed approvata dallo stesso Ente con Determina n. 226 del R.G. del 31/05/2011”*.

Il Dipartimento in indirizzo, su richiesta del suddetto Comune, ha provveduto ad emettere - nell'ambito delle attività di istituto, dopo le necessarie verifiche amministrative - i relativi ordini di accreditamento limitatamente all'avanzamento dei lavori del progetto di cui sopra, escludendo il pagamento delle competenze tecniche *“in quanto si nutrivano dubbi sulla quantificazione del compenso ...”*.

Si è ritenuto, infatti, che il geom. Fabio Antonino, iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Messina, per il calcolo della parcella, regolarmente vidimata dal medesimo Collegio professionale, abbia fatto ricorso alla tariffa professionale

---

<sup>2</sup> L. 31-I-1994 n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

Art. 2. Fondo nazionale per la montagna.

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3...



degli ingegneri ed architetti, di cui al D.M. 04/04/2001, piuttosto che alla tariffa dei geometri, di cui alla legge 02/03/1949, n. 144.

Si sostiene che le attività esercitabili dai geometri o dai geometri laureati siano quelle che la legge riserva proprio a tale figura professionale, la cui tariffa di riferimento è quella di cui alla legge n. 144/1949 sopraindicata.

A tal riguardo si riferisce che il Dipartimento regionale tecnico, interpellato sul tema in argomento, con nota del 21 gennaio 2016, nel demandare ogni relativa valutazione a codesto Servizio, ha rappresentato comunque che *“le competenze dei Geometri e Geometri Laureati non sono assimilabili a quelle degli Ingegneri ed Architetti ...”*

Infine, si sottolinea che *“... qualunque sia il criterio individuato per la determinazione del compenso, l'ammontare dello stesso non può essere superiore a quello determinato con l'applicazione della tariffa vigente prima dell'entrata in vigore della riforma delle tariffe e dei compensi professionali (D.L. n. 138/2011)”*, e perdurando dubbi sulla corretta applicazione della tariffa professionale *“anche se intesa quale criterio a supporto per la determinazione del compenso discrezionale”*, si chiede l'avviso *“sulla tematica fin qui esposta”*.

Successivamente con nota 13 maggio 2016, n. 10642 sono stati richiesti da questo Ufficio alcuni documenti, tra cui la determina dirigenziale del Comune di Alcara Li Fusi n. 195/11 del 6 maggio 2011, con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico in discussione, nonché gli schemi delle lettere di invito per la partecipazione alla medesima procedura.

I documenti richiesti sono stati trasmessi in data 31 maggio 2016.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. La fattispecie che ci occupa riguarda i "lavori di recupero e manutenzione straordinaria di un fabbricato (ex combattenti) da adibire ad attività culturali e turistiche" del Comune di Alcara Li Fusi (ME), il cui progetto è stato redatto dal geometra Fabio Antonino, tecnico incaricato dallo stesso Comune a seguito di procedura negoziata, ai sensi, come visto, dell'art. 57<sup>3</sup>, comma 6, dell'allora vigente D.L.vo n. 163/2006.

Inizialmente pare opportuno delineare il più recente quadro normativo in tema di tariffe professionali.

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "decreto Bersani") convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248<sup>4</sup>, ha abolito, com'è noto, i minimi tariffari per le attività libero professionali.

<sup>3</sup> Art. 57 D. L.vo n. 163/2006 - comma 6

Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

<sup>4</sup> D.L. 4 luglio 2006, n.223

Art. 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (4);

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine (5);

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (6).

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (7).

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» (8).

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.



Il successivo D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, all'art. 9 ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico<sup>5</sup>, ed il D.M. 20-7-2012 n. 140 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”*, specifica che *“Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto ..., ... geometra e geometra laureato, ... ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato ...”*.

L' art. 34 stabilisce, poi, sempre nel caso di liquidazione di un organo giurisdizionale, che il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'art. 33 (professionisti dell'area tecnica) è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera;
- c) la complessità della prestazione;
- d) la specificità della prestazione.

---

<sup>5</sup> D.L. 24.1.2012 – n. 1

- Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate (25)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. (27)

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (26) (27) (28)

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (27)

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio...



Sembra quindi che l'attenzione, nella fattispecie in esame, debba prescindere da ogni considerazione sulla differenza tra le competenze professionali dei geometri (siano essi diplomati o laureati), e quelle degli ingegneri ed architetti, su cui la giurisprudenza si è lungamente dibattuta e soffermata (Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292 Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 248; Sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526).


Si sottopone, pertanto, ad una prima riflessione del Dipartimento richiedente la circostanza che l'indizione della procedura negoziata da parte del Comune è avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 233/2006, e che l'incarico professionale pare si sia concluso dopo l'emanazione di tutta la susseguente sopra riportata normativa, che, come visto, è orientata alla liberalizzazione delle tariffe.

Appare comunque ancora più rilevante l'esame delle modalità di scelta del professionista incaricato.

La procedura negoziata, come si evince dalla determinazione n. 195/2011 del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Alcara Li Fusi, si è svolta attraverso:

- l'invito di n. 5 tecnici (4 geometri ed un ingegnere) scelti tra quelli che avevano inviato l'istanza per l'inserimento nell'albo di fiducia;
- la "scrupolosa verifica" della idoneità tecnico-professionale dei *curricula* presentati per l'iscrizione nell'elenco, nonché del rispetto del criterio di rotazione;
- l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un peso di 10 punti su 20 (e quindi del 50%) dell'offerta di ribasso. Il geom. Fabio Antonino, risultato aggiudicatario, ha offerto a tal proposito il ribasso del 6,10% sul prezzo posto a base d'asta, pari ad euro 30.885,55;
- l'impegno a regolare il suddetto incarico con provvedimenti e convenzioni successive.

Dallo schema di lettera di invito si ricava, altresì, che i soggetti selezionati dovevano essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale ivi indicati, e che il possesso di tali requisiti costituiva "condizione di ammissibilità alla procedura".



Dati per effettuati in sede di procedura concorsuale da parte dell'Ente tutti i previsti accertamenti, occorrerà piuttosto verificare se il corrispettivo richiesto dal professionista, aggiudicatario della procedura negoziata, sia conforme al ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara.

Andrà, inoltre, accertato (a cura del Comune e del competente Organo regionale) se il professionista abbia svolto tutte le attività previste nella lettera di invito e nei successivi atti contrattuali che hanno disciplinato il rapporto professionale.

In altre parole, una volta concluso il rapporto contrattuale con il professionista incaricato, contenente la determinazione del compenso pattuito, non sembra che vi possa essere spazio per un ulteriore esame della tariffa professionale da questi applicata, proprio perché il medesimo professionista ha formulato la propria offerta in una procedura comparativa, risultandone aggiudicatario, ferma restando, peraltro, l'evoluzione normativa sopra richiamata in tema di liberalizzazione delle tariffe professionali.

Non tenere conto di tutto ciò potrebbe portare concretamente al rischio del sorgere di un possibile contenzioso.


Nelle considerazioni suesposte è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Alessandra Di Salvo / Avv. Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale  
(Cons. Romeo Palma)

